

Di altrettanti posti sono diminuiti i corrispondenti gradi del ruolo del personale d'ordine delle amministrazioni militari.

(È approvato).

ART. 20.

Il reclutamento degli impiegati d'ordine, di cui all'articolo precedente, sarà effettuato esclusivamente tra i sottufficiali del Regio esercito aventi dai 12 ai 20 anni di servizio, mediante concorsi per titoli e per esami.

I vincitori dei concorsi anzidetti saranno nominati al grado iniziale.

(È approvato).

ART. 21.

Le promozioni ai gradi 9º, 10º e 11º saranno conferite con le norme vigenti per il personale gruppo C delle amministrazioni dello Stato.

(È approvato).

ART. 22.

I posti di ruolo del personale d'ordine delle amministrazioni militari — stabiliti in numero di 1931 dal Regio decreto 27 aprile 1931, n. 985, e messi a disposizione dei sottufficiali del Regio esercito man mano che si rendono vacanti — sono ridotti a 1581.

(È approvato).

ART. 23.

Il permesso di contrarre matrimonio può essere concesso senza limitazione di numero anche ai marescialli capi.

In caso di particolare rilevanza o delicatezza, il permesso può essere concesso dal Ministero anche a sottufficiali mancanti della prescritta anzianità di servizio.

(È approvato).

ART. 24.

L'organico del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra, stabilito dal Regio decreto 27 aprile 1931, numero 985, è sostituito dal seguente:

Primi commessi	N.	3
Commessi e uscieri capi	»	53
Uscieri	»	74
Inservienti	»	40
Legatori di libri	»	2
Commessi di magazzino	»	1
Agenti di magazzino	»	1

Totale N. 174

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto di modificare questo articolo nel modo seguente:

L'organico del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra, stabilito dal Regio decreto 27 aprile 1931, numero 985, è sostituito dal seguente:

Primi commessi	N.	5
Commessi e uscieri capi	»	65
Uscieri	»	70
Inservienti	»	30
Legatori di libri	»	2
Commessi di magazzino	»	1
Agenti di magazzino	»	1

Totale N. 174

L'onorevole Sottosegretario di Stato per la guerra accetta questa modifica?

BAISTROCCHI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Risponderà l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze.

ARCANGELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Pure apprezzando i fini che hanno indotto la Commissione a proporre questa modificazione, la finanza è costretta a non accettarla, perchè importerebbe uno squilibrio con le altre Amministrazioni.

Sarà studiato...

PRESIDENTE. La Commissione accetta di trasformare l'emendamento in raccomandazione?

BENNI, *Presidente della Giunta del bilancio*. Accetta.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento è trasformato in raccomandazione. Metto a partito l'articolo 24 nel testo proposto dal Governo.

(È approvato).

Continuiamo nella lettura degli articoli.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ART. 25.

I sergenti maggiori già iscritti sui quadri d'avanzamento a scelta o d'avanzamento ad anzianità, alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno promossi marescialli ordinari, a scelta o ad anzianità, con le norme di cui al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514.

(È approvato).